



Istituzione del Difensore dei diritti delle popolazioni nelle materie regolate dalla legge del 16 giugno 1927, n.1766 e R.D. del 25 febbraio 1928, n.332.

Art.1

Beni civici

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una Frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute dai Comuni, Frazioni, Università Agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento della promiscuità di cui all'art.8 della legge 1766/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art.22 della stessa legge e dell'art.9 della legge 3 dicembre 1971, n.1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

Art.2

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative, relative alla materia degli usi civici e dei beni collettivi, come definita nel precedente articolo, sono attribuite alle Regioni, ai sensi dell'art.117 Cost. e art.68 co. 5, 6 del d.P.R. 616/1977.
2. La Regione accerta la consistenza dei beni di cui all'art.1, attraverso i procedimenti di verifica, disciplinati con legge regionale, in base ai principi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di attuazione, R.decreto 26 febbraio, 1928, n.332.
3. La Regione detta gli indirizzi e le direttive per l'utilizzo dei beni affidati ai Comuni e alle altre organizzazioni locali, comunque denominati, di cui all'art. 3 della legge 31.01.1994, n.97.
4. Attraverso l'Ufficio di cui al successivo articolo, la Regione tutela i diritti delle popolazioni su i beni civici, nonché la consistenza giuridica e materiale dei beni stessi.

Art.3

Il Difensore dei demani civici

1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario istituisce, nell'ambito del suo territorio, un'Autorità Amministrativa, indipendente ed autonoma, denominata "Difensore dei diritti delle popolazioni in materia di beni civici".
2. Il titolare dell'Ufficio è nominato dal Consiglio regionale,

a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, sentito il Commissario degli usi civici, competente per territorio.

3. Il titolare dell'Ufficio è prescelto tra personalità di comprovata competenza ed esperienza, e di indiscutibile indipendenza tra le seguenti categorie, sentiti gli organi di autogoverno delle categorie stesse: magistrati in pensione, professori universitari e avvocati esperti della materia.

4. Il trattamento economico del Difensore è equiparato a quello di Consigliere regionale.

5. L'incarico ha durata novennale e non è rinnovabile.

Art. 4

Competenze e procedure

1. Il difensore ha compiti di vigilanza sull'utilizzo del territorio civico.

2. Esercita, dinanzi alle magistrature ordinarie ed amministrative, le azioni petitorie, possessorie, conservative per la tutela dell'integrità giuridica e materiale dei beni civici e per la rivendica degli stessi di fronte ad occupazioni abusive.

3. Il Giudice, presso cui pende causa in materia di cui all'art. 1, è tenuto a darne comunicazione al difensore affinché possa intervenire nel giudizio (art. 102 c.p.c.).

4. Il difensore utilizza, ai fini della realizzazione dei suoi compiti, la struttura dell'Amministrazione regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, attribuito alla Regione. Per lo stesso scopo, dispone, senza alcuna eccezione, degli archivi storici, ubicati presso i Commissariati degli Usi civici.

Art. 5

Disposizione finale

1. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a disciplinare la materia dei diritti delle popolazioni sui beni civici secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

